

DOMANDA CONGEDO MALATTIA BIMBO

Art. 47 D.Lgs 151/2001

Personale Docente e Ata

Ufficio

Prot. n. _____ Tit. _____ cl _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

l sottoscritt _____ nat _____ a _____

il _____ residente a _____ in Via _____

assunt _____ con contratto a tempo **Indeterminato** **Determinato** **supplente breve** in

servizio presso questo Istituto Comprensivo nel Plesso di _____ in qualità di:

Docente **ATA** essendo padre madre del _____ bambin _____ nat _____ il _____,**CHIEDE**di usufruire, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, di un congedo retribuito/non retribuito per la malattia del
figlio _____

in data _____;

per il periodo dal _____ al _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a,

DICHIARA:

- che il figlio/a _____ è nato/a a _____ il _____;

- che l'altro genitore _____, nato/a a _____ il _____,

dipendente dell'Ente/Azienda _____, Via/Piazza (ind.

Azienda) _____, Comune _____ Tel. _____

 non ha usufruito dello stesso congedo per lo stesso giorno/periodo richiesto dal/la sottoscritto/a; ha usufruito di n. _____ giorni di congedo spettanti per malattia del figlio

che l'altro genitore _____, nato/a a _____ il _____, non

usufruisce dello stesso congedo in quanto:

 pensionato; lavoratore autonomo; altro: _____.**ALLEGA:**

- certificato rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;

- copia del documento di identità.

Livigno, _____

Firma _____

Mod_cong. malattia D.A./07	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO	Rev. n. 1 del 31/07/2016
DOMANDA CONGEDO MALATTIA BIMBO Art. 47 D.Lgs 151/2001 Personale Docente e Ata		

Privacy

L'informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy

RISERVATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA	
La presente è pervenuta in data _____ a.s. ____/____ a mezzo _____ L'Assistente amm.vo addetto al controllo _____	Il Direttore dei Servizi G. A. Maria Catena FAZIO
Note Del Dirigente Scolastico	
Visto <input type="checkbox"/>	Il Dirigente Scolastico regg. Dott. Gianmaria Toffi

Normativa vigente:

Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi durante la malattia dello stesso:

- fino al terzo anno di vita del figlio, per ciascun anno, per trenta giorni con l'intera retribuzione, mentre ulteriori assenze, eccedenti il suddetto limite, non sono retribuite;
- dopo i tre anni e fino agli otto anni del bambino ad un massimo di cinque giorni lavorativi senza retribuzione.
- **solo alternativamente.** In nessun caso è ammessa la fruizione contemporanea del permesso per lo stesso figlio.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Per il personale a **tempo determinato** il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione dello stesso durante l'anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Inoltre, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima del rapporto di lavoro in essere, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.

Iter procedurale

Il dipendente è tenuto a presentare una specifica richiesta alla scuola unitamente al certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia del bambino, oltre a produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.00 n. 445, attestante che l'altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Trattamento economico

Le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto anni in caso di adozione o di affidamento

Il congedo per la malattia del bambino spetta anche ai genitori adottivi o affidatari per le malattie che si verificano nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Spettano ai genitori, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, alternativamente, trenta giorni di congedo retribuito.

Ulteriori assenze allo stesso titolo non sono retribuite.

Ciascun genitore ha, inoltre, diritto ad assentarsi dal lavoro anche durante le malattie del minore che dovessero verificarsi successivamente al sesto anno di età e fino al compimento dell'ottavo anno, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno senza stipendio.

Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Anche in questo caso tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell'anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l'intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.